

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA



COMUNE DI LANUSEI



COMUNE DI ELINI



COMUNE DI ARZANA



COMUNE DI LOCERI



COMUNE DI BARI SARDO



COMUNE DI ILBONO

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|----------------|--|
| N. 18 | OGGETTO: Approvazione Progetto Trasporto Pubblico Locale 2016-18 (art. 23 c. 15 D.lgs. 50/16) |
| DEL 28.06.2016 | |

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **10:30** nella **sala delle Adunanze assembleari dell'Unione Comuni d'Ogliastra**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede la seduta **Deiana Rosalba** nella sua qualità di **Presidente Dell'Unione pro tempore** sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

| | QUALIFICA | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------|------------------------|----------|---------|
| DEIANA ROSALBA | PRESIDENTE DELL'UNIONE | X | |
| PIRODDI ANDREA | VICEPRESIDENTE | X | |
| FERRELI DAVIDE | COMPONENTE | X | |
| MELIS MARCO | COMPONENTE | X | |
| UDA ROBERTINO | COMPONENTE | X | |

Partecipa la **Dott.Ssa Mulas Maria Grazia** nella sua qualità di Segretario Dell'Unione;

Il Presidente Dell'Unione, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- l'Unione Comuni d'Ogliastra ha stipulato la convenzione n. 4 del 25/10/2007 con il Comune di Lanusei per il trasferimento delle funzioni relative al servizio di Trasporto Urbano Integrato;
- con nota n° 4995 del 27/05/2016 l'Ass.to Regionale, Direzione Generale Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre - assunta al nostro prot. al n°3050 del 30/05/16 - ha impartito direttive agli enti locali che effettuano servizi di trasporto pubblico ai sensi della L.R. n°21/2005 e della D.G.R. 66/25 del 23/12/2015 trasferendo di fatto le competenze nei trasporti pubblici aggiuntivi;

PRESO ATTO che:

- Con deliberazione dell'assemblea n°4 del 26/04/2016 si è proceduto all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011, destinando all'esercizio 2016-17-18 lo stanziamento annuale di € 74.250,00;
- con deliberazione di Giunta n°37 del 27/05/2016 il Comune di Lanusei, ha formalizzato i suoi indirizzi, all'Unione Comuni d'Ogliastra, in merito agli obiettivi da perseguire nella gestione di detto servizio;
- Con deliberazione del CdA n°4 del 26/04/2016 si è proceduto a recepire gli indirizzi dettati dal Comune di Lanusei con la succitata delibera n°37 e ad impartirli all'ufficio tecnico ai fini della gestione di detto servizio;
- con deliberazione di Giunta N°50 del 21/06/2016 il Comune di Lanusei, si è impegnato a garantire le risorse per il servizio, destinando all'Unione Comuni d'Ogliastra per l'esercizio 2016-17-18, lo stanziamento annuale dal proprio bilancio pari ad € 30.000,00;

VISTO il progetto all'uopo predisposto dall'ufficio tecnico ai sensi dell'art. 23 c. 15 D.lgs. 50/16 ed allegato alla presente sotto la lettera "A";

ATTESA la competenza del Consiglio di Amministrazione all'approvazione del progetto di servizio sopra individuato e ritenuto il medesimo conforme ai dettami dei cc. 14 e 15 art. 23 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e conseguentemente meritevole di approvazione;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

- Di approvare il progetto del servizio trasporto pubblico locale città di Lanusei 2016-17-18, predisposto dal servizio tecnico sulla base delle disposizioni di cui al comma 15 dell'art. 23, del D.Lgs. 50/2016, allegato e parte integrante del presente atto, contenente:
 - relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
 - l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
 - l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire nonché i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO ANNUO

| | | |
|-----------|--|-------------|
| A1 | COSTI PRESUNTI PERSONALE | € 33.247,43 |
| B1 | COSTI PRESUNTI ALLEST. ED ATTREZZATURE | € 4.000,00 |
| C1 | COSTI PRESUNTI GESTIONE MEZZI | € 7.000,00 |
| D1 | COSTI PRESUNTI CARBURANTE | € 7.000,00 |
| E1 | COSTI PRESUNTI VARI AMM.VI | € 3.000,00 |
| F1 | SPESE GENERALI | € 4.000,00 |
| G1 | TOTALE COSTI | € 58.247,43 |
| H1 | UTILE D'IMPRESA 15% | € 8.737,11 |
| I1 | SOMMANO | € 66.984,54 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| L1 | ONERI DI SICUREZZA DUVRI | € 0,00 |
| M1 | ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 230,00 |
| N1 | TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO | € 66.754,54 |
| O1 | TOTALE VALORE DELL'APPALTO | € 66.984,54 |
| P1 | IVA AL 10% | € 6.698,45 |
| Q1 | TOTALE COMPLESSIVO CON IVA | € 73.683,00 |

Q. E. PLURIENNALE (TRE ANNI)

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| A3 | COSTI PRESUNTI PERSONALE | € 99.742,29 |
| B3 | COSTI ALLEST. ED ATTREZZATURE | € 12.000,00 |
| C3 | COSTI GESTIONE MEZZI | € 21.000,00 |
| D3 | COSTI CARBURANTE | € 21.000,00 |
| E3 | COSTI VARI AMM.VI | € 9.000,00 |
| F3 | SPESE GENERALI | € 12.000,00 |
| G3 | TOTALE COSTI | € 174.742,29 |
| H3 | UTILE D'IMPRESA 15% | € 26.211,34 |
| I3 | SOMMANO | € 200.953,63 |
| L3 | ONERI DI SICUREZZA DUVRI | € 0,00 |
| M3 | ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 690,00 |
| N3 | TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO | € 200.263,63 |
| O3 | TOTALE VALORE DELL'APPALTO | € 200.953,63 |
| P3 | IVA AL 10% | € 20.095,36 |
| Q3 | TOTALE COMPLESSIVO CON IVA | € 221.049,00 |
| | | |
| R6 | VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (SEI ANNI) | € 401.907,27 |

Di dare atto che l'importo presunto complessivo del progetto è stimato in € 221.049,00 di cui € 200.953,63 per lo svolgimento del servizio in questione per anni 3 oltre all'iva di legge nella misura del 10%, pari ad un costo annuo di € 73.683,00, che trova copertura nel capitolo 18330 -2 del bilancio di previsione 2016/2018 come segue

| IMPORTO | ANNUALITA' | DAL | AL | MESI |
|-------------|------------|------------|------------|------|
| € 12.280,50 | 2016 | 01/11/2016 | 31/12/2016 | 2 |
| € 73.683,00 | 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 |
| € 73.683,00 | 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 12 |
| € 61.402,50 | 2019 | 01/01/2019 | 31/10/2019 | 10 |

DOPODICHE' con separata votazione all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

F.TO ROSALBA DEIANA

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

**PARERI DI CUI ALL'ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA | Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| 28/06/2016 | | F.to Vitale Pili |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE | Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| 28/06/2016 | | F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni |

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data **08/08/2016** n. **314** del reg. all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Unione. (Prot. n. 4.542 del 08/08/2016).

Elini, li 08/08/2016

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____; per _____

Elini, li 28/06/2016

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 08/08/2016

L' IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

UNIONE COMUNI D' OGLIASTRA (OG)



COMUNE DI LANUSEI



COMUNE DI ARZANA



COMUNE DI ELUNI



COMUNE DI LOCERI



COMUNE DI BARI SARDO



COMUNE DI ILBONO

SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CITTA' DI LANUSEI ANNO 2016 – 2018

Elini, 07/06/2016

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Vitale Pili

RELAZIONE DESCRITTIVA, INDICAZIONE COSTO, CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CITTA' DI LANUSEI - ANNO 2016 – 2018

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente progetto è finalizzato all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale nel comune di Lanusei per anni 3 prorogabili di ulteriori anni 3 mediante i mezzi messi a disposizione dell'amministrazione comunale di Lanusei.

Il servizio si articola su più linee da svolgersi in ambito urbano e/o periurbano.

Alcune linee dovranno avere una frequenza giornaliera limitata ai soli giorni feriali. Altre linee avranno svolgimento in alcuni periodi dell'anno secondo il calendario scolastico regionale. È altresì previsto lo svolgimento di una specifica linea estiva al servizio delle strutture comunali del Bosco Selene.

L'indicazione delle percorrenze, delle fermate e degli orari di servizio è riportata negli elaborati progettuali.

La percorrenza di ciascuna linea è indicativa e stimata, la stessa potrà variare nei limiti e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto.

CORSE, PERCORRENZE E COSTI

RIEPILOGO PERCORRENZA ANNUE:

Linea scolastica (Linea S) = percorrenza km 6,935

Percorrenza giornaliera 6,935 Km

Circa 72 giorni di servizio annui

Percorrenza annua 499 Km

Linea Selene (Linea M+N)

Linea M = percorrenza km 11,380

Linea N = percorrenza km 17,000

Percorrenza giornaliera 28,380 Km

Circa 51 giorni di servizio annui

Percorrenza annua 1.192 Km

Linea Urbana (Linea A+B+C+D) = percorrenza giornaliera km 83,150

Percorrenza giornaliera 83,150 Km

Circa 303 giorni di servizio annua

Percorrenza annua 24.588 Km

Percorrenza annua totale = 26.280 Km

QUADRO ECONOMICO ANNUO

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| A1 | COSTI PRESUNTI PERSONALE | € 33.247,43 |
| B1 | COSTI PRESUNTI ALLEST. ED ATTREZZATURE | € 4.000,00 |
| C1 | COSTI PRESUNTI GESTIONE MEZZI | € 7.000,00 |
| D1 | COSTI PRESUNTI CARBURANTE | € 7.000,00 |
| E1 | COSTI PRESUNTI VARI AMM.VI | € 3.000,00 |
| F1 | SPESE GENERALI | € 4.000,00 |
| G1 | TOTALE COSTI | € 58.247,43 |
| H1 | UTILE D'IMPRESA 15% | € 8.737,11 |
| I1 | SOMMANO | € 66.984,54 |
| L1 | ONERI DI SICUREZZA DUVRI | € 0,00 |
| M1 | ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 230,00 |
| N1 | TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO | € 66.754,54 |
| O1 | TOTALE VALORE DELL'APPALTO | € 66.984,54 |
| P1 | IVA AL 10% | € 6.698,45 |
| Q1 | TOTALE COMPLESSIVO CON IVA | € 73.683,00 |

Q. E. PLURIENNALE (TRE ANNI)

| | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| A3 | COSTI PRESUNTI PERSONALE | € 99.742,29 |
| B3 | COSTI ALLEST. ED ATTREZZATURE | € 12.000,00 |
| C3 | COSTI GESTIONE MEZZI | € 21.000,00 |
| D3 | COSTI CARBURANTE | € 21.000,00 |
| E3 | COSTI VARI AMM.VI | € 9.000,00 |
| F3 | SPESE GENERALI | € 12.000,00 |

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| G3 | TOTALE COSTI | € 174.742,29 |
| H3 | UTILE D'IMPRESA 15% | € 26.211,34 |
| I3 | SOMMANO | € 200.953,63 |
| L3 | ONERI DI SICUREZZA DUVRI | € 0,00 |
| M3 | ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 690,00 |
| N3 | TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO | € 200.263,63 |
| O3 | TOTALE VALORE DELL'APPALTO | € 200.953,63 |
| P3 | IVA AL 10% | € 20.095,36 |
| Q3 | TOTALE COMPLESSIVO CON IVA | € 221.049,00 |
| | | |
| R6 | VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (SEI ANNI) | € 401.907,27 |

Valore a base d'appalto € 2,55/ km escluso iva

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in

coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

I concorrenti dovranno presentare una proposta di gestione e di organizzazione delle attività ai fini dell'ottimale realizzazione del servizio descritto nel capitolato.

La proposta organizzativa e gestionale dovrà essere formulata utilizzando fogli formato A4, carattere Arial 12, interlinea 1,5, per un massimo di 15 pagine.

Al fine di agevolare la commissione di gara all'atto di attribuzione dei punteggi, la proposta organizzativa dovrà essere articolata, per quanto possibile, secondo i parametri di valutazione di seguito riportati.

Copia della proposta organizzativa e gestionale dovrà essere fornita, a cura del partecipante, anche in formato digitale editabile (file pdf o equivalente).

Per la valutazione della proposta organizzativa e gestionale la Commissione dispone complessivamente di 80 punti, da assegnare secondo i seguenti parametri:

| Merito tecnico | Massimo 64 punti |
|--|---|
| Modalità di gestione e caratteristiche del servizio Il concorrente potrà fornire elementi di valutazione dei livelli di servizio per il Trasporto Pubblico, aggiuntivi rispetto a quelli erogati in capitolato. Gli elementi di valutazione potranno riguardare anche i seguenti aspetti: numero delle linee, frequenza e orari di servizio, numero delle corse, numero e distribuzione delle fermate | max. 20 punti |
| Proposte migliorative rispetto ai servizi erogati: - Servizi aggiuntivi offerti dalla Ditta aggiudicataria a titolo gratuito, quali l'offerta di maggior chilometraggio rispetto al minimo garantito per l'effettuazione di servizi integrativi al trasporto pubblico (in occasioni particolari eventi, feste, etc...) - Corse gratuite all'interno del territorio comunale ad uso delle scuole del Comune - Corse gratuite all'esterno del territorio comunale ad uso delle scuole del Comune - Altre proposte migliorative | max. 16 punti di cui: max. 4 punti max. 4 punti max. 4 punti max. 4 punti |
| Progetto di sistemazione delle fermate: - Allestimento e/o sistemazione della segnaletica orizzontatale e periodicità della sua sistemazione. - Allestimento e/o sistemazione della segnaletica Verticale – paline, paline attrezzate, pensiline ecc | max. 20 punti di cui: max. 10 punti max. 10 punti |

| | |
|---|--------------|
| Modalità e periodicità di pulizia dei mezzi. Il concorrente dovrà garantire l'attivazione di un sistema periodico e programmato della pulizia e sanificazione dei mezzi impiegati nel servizio. | max. 3 punti |
| Piano Manutenzione e/o Sistemi di manutenzione programmata Il concorrente dovrà garantire la prevenzione al verificarsi di guasti ai mezzi impiegati per la gestione del servizio attraverso la presentazione di un Piano di Manutenzione periodica per i mezzi impiegati nel servizio, che presupponga anche interventi tempestivi ed efficaci. | max. 5 punti |

| Organizzazione del Servizio | Massimo 16 punti |
|--|-------------------------|
| Descrizione del sistema gestionale programmato in ordine al servizio, con particolare riferimento -fermo quant'altro ritenuto utile ai fini di una migliore illustrazione della proposta- alle metodologie di informazione e bigliettazione a servizio dell'utenza, indicative delle caratteristiche tecnologiche da adottarsi | max. 4 punti |
| Politiche commerciali, di marketing e di promozione e rete di vendita dei titoli di viaggio La valutazione sarà basata sulla descrizione delle iniziative volte a promuovere l'utilizzo del servizio di TPU, al fine di agevolare, anche diversificandone le modalità, l'acquisto e il pagamento dei titoli di viaggio, al fine di incrementare e incentivare l'uso del mezzo pubblico, a scoraggiare l'evasione, ecc.... | max. 4 punti |
| Progetto soddisfazione dell'utente Le imprese partecipanti dovranno presentare una proposta progettuale in merito alla misurazione del grado di soddisfazione e del gradimento degli utenti che preveda anche un sistema di raccolta reclami. | max. 4 punti |
| Modalità di organizzazione e gestione del personale specificatamente destinati all'espletamento del servizio | max. 4 punti |
| | |

La proposta di gestione e di organizzazione delle attività presentata dalle imprese partecipanti alla gara dovrà contenere ogni elemento utile e rilevante ai fini della valutazione degli aspetti qualitativi della proposta. Qualora sia ritenuto indispensabile alla comparazione dei progetti e dei dati trasmessi, la Commissione potrà riservarsi di chiedere documenti o dichiarazioni integrative alle imprese partecipanti.

PREZZO OFFERTO COMPLESSIVO (SINO A 20 PUNTI).

Al prezzo offerto sarà attribuito un valore massimo di 20 punti.

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

Il punteggio sarà determinato applicando la formula in precedenza descritta.

Il valore finale si ottiene sommando il punteggio relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo e risulterà aggiudicataria l'impresa che avrà conseguito il punteggio più alto.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CITTA' DI LANUSEI - ANNO 2016 – 2018

TABELLA A

CORSE SERVIZIO TRATTA URBANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Lunghezza (Km) | Linea A km 5,550 Linea B km 4,250 Linea C km 1,200 Linea D km 5,800 |
| Tempo di percorrenza | Linea A 17' Linea B 15' Linea C 04' Linea D 19' |
| Numero Fermate | Linea A 10 Linea B 13 Linea C 3 Linea D 16 |
| Orario di servizio | 7,32 – 14,05 |
| Periodo di servizio | Nei giorni feriali (escluse domeniche, festività nazionali e santo patrono) compresi tra il 01/09/2016 ed il 31/08/2019 Circa 303 giorni di servizio annui |

| | Km | Fermate | Orari | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| A | 0,000 | Piazza Marcia | | 8,16 | | 11,08 | 12,34 | |
| | 0,550 | Via Roma | | 8,17 | | 11,09 | 12,35 | |
| | 0,800 | Municipio | | 8,19 | | 11,11 | 12,37 | |
| | 1,000 | Piazza Mameli | | 8,20 | | 11,12 | 12,38 | |
| | 1,500 | Ospedale | | 8,22 | | 11,14 | 12,40 | |
| | 2,250 | Vasche depurazione | | 8,23 | | 11,15 | 12,41 | |
| | 3,000 | Inps | | 8,26 | | 11,18 | 12,44 | |
| | 3,400 | Istituto Geometri | | 8,27 | | 11,19 | 12,45 | |
| | 3,750 | Via Venezia | | 8,28 | | 11,20 | 12,46 | |
| | 4,800 | Coroddis | | 8,30 | | 11,22 | 12,48 | |
| | 5,250 | Cimitero | | 8,32 | | 11,24 | 12,50 | |
| | 5,550 | Piazza Marcia | | 8,33 | | 11,25 | 12,51 | |
| | 0,000 | Piazza Marcia | | 8,33 | 9,59 | 11,25 | | 13,50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | 0,550 | Via Roma | | 8,34 | 10,00 | 11,26 | | 13,51 |
| | 0,800 | Municipio | | 8,36 | 10,02 | 11,28 | | 13,53 |
| | 1,000 | Piazza Mameli | | 8,37 | 10,03 | 11,29 | | 13,54 |
| | 1,350 | Ospedaletto | | 8,38 | 10,04 | 11,30 | | 13,55 |
| | 1,600 | Gennauara | | 8,39 | 10,05 | 11,31 | | 13,56 |
| | 2,050 | Viale Europa 163 | | 8,40 | 10,06 | 11,32 | | 13,57 |
| | 2,300 | Santuario | | 8,41 | 10,07 | 11,33 | | 13,58 |
| | 2,650 | Acquedotto | | 8,42 | 10,08 | 11,34 | | 13,59 |
| | 3,000 | Verace | | 8,43 | 10,09 | 11,35 | | 14,00 |
| | 3,250 | Via Costa Cocco | | 8,44 | 10,10 | 11,36 | | 14,01 |
| | 3,400 | Tribunale | | 8,45 | 10,11 | 11,37 | | 14,02 |
| | 3,600 | Palazzo Regione | | 8,46 | 10,12 | 11,38 | | 14,03 |
| | 3,800 | Cattedrale | | 8,47 | 10,13 | 11,39 | | 14,04 |
| | 4,250 | Piazza Marcia | | 8,48 | 10,14 | 11,40 | | 14,05 |
| C | 0,000 | Piazza Marcia | 7,32 | | 10,14 | 11,40 | | |
| | 0,300 | Poste | 7,33 | | 10,15 | 11,41 | | |
| | 0,600 | Piazza Milano | 7,34 | | 10,16 | 11,42 | | |
| | 0,900 | Poste | 7,35 | | 10,17 | 11,43 | | |
| | 1,200 | Piazza Marcia | 7,36 | | 10,18 | 11,44 | | |
| A | 0,000 | Piazza Marcia | 7,36 | 9,02 | 10,18 | | | |
| | 0,550 | Via Roma | 7,37 | 9,03 | 10,19 | | | |
| | 0,800 | Municipio | 7,39 | 9,05 | 10,21 | | | |
| | 1,000 | Piazza Mameli | 7,40 | 9,06 | 10,22 | | | |
| | 1,500 | Ospedale | 7,42 | 9,08 | 10,24 | | | |
| | 2,250 | Vasche depurazione | 7,43 | 9,09 | 10,25 | | | |
| | 3,000 | Inps | 7,46 | 9,12 | 10,28 | | | |
| | 3,400 | Istituto Geometri | 7,47 | 9,13 | 10,29 | | | |
| | 3,750 | Via Venezia | 7,48 | 9,14 | 10,30 | | | |
| | 4,800 | Coroddis | 7,50 | 9,16 | 10,32 | | | |
| | 5,250 | Cimitero | 7,52 | 9,18 | 10,34 | | | |
| 5,550 | Piazza Marcia | 7,53 | 9,19 | 10,35 | | | | |
| D | 0,000 | Piazza Marcia | 7,53 | 9,19 | 10,45 | 12,11 | 13,27 | |
| | 0,550 | Via Roma | 7,54 | 9,20 | 10,46 | 12,12 | 13,28 | |
| | 0,800 | Municipio | 7,56 | 9,22 | 10,48 | 12,14 | 13,30 | |
| | 1,000 | Piazza Mameli | 7,57 | 9,23 | 10,49 | 12,15 | 13,31 | |
| | 1,350 | Ospedaletto | 7,58 | 9,24 | 10,50 | 12,16 | 13,32 | |
| | 1,600 | Gennauara | 7,59 | 9,25 | 10,51 | 12,17 | 13,33 | |
| | 2,050 | Viale Europa 163 | 8,00 | 9,26 | 10,52 | 12,18 | 13,34 | |
| | 2,300 | Santuario | 8,01 | 9,27 | 10,53 | 12,19 | 13,35 | |
| | 2,650 | Acquedotto | 8,02 | 9,28 | 10,54 | 12,20 | 13,36 | |
| | 3,000 | Verace | 8,03 | 9,29 | 10,55 | 12,21 | 13,37 | |
| | 3,250 | Via Costa Coccu | 8,04 | 9,30 | 10,56 | 12,22 | 13,38 | |
| | 3,650 | Via Marconi | 8,05 | 9,31 | 10,57 | 12,23 | 13,39 | |
| | 4,150 | Scuole medie | 8,07 | 9,33 | 10,59 | 12,25 | 13,41 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| | 4,650 | Via Marconi | 8,08 | 9,34 | 11,00 | 12,26 | 13,42 | |
| | 4,950 | Tribunale | 8,09 | 9,35 | 11,01 | 12,27 | 13,43 | |
| | 5,150 | Palazzo Regione | 8,10 | 9,36 | 11,02 | 12,28 | 13,44 | |
| | 5,350 | Cattedrale | 8,11 | 9,37 | 11,03 | 12,29 | 13,45 | |
| | 5,800 | Piazza Marcia | 8,12 | 9,38 | 11,04 | 12,30 | 13,46 | |
| | | | | | | | | |
| C | 0,000 | Piazza Marcia | 8,12 | 9,38 | 11,04 | 12,30 | 13,46 | |
| | 0,300 | Poste | 8,13 | 9,39 | 11,05 | 12,31 | 13,47 | |
| | 0,600 | Piazza Milano | 8,14 | 9,40 | 11,06 | 12,32 | 13,48 | |
| | 0,900 | Poste | 8,15 | 9,41 | 11,07 | 12,33 | 13,49 | |
| | 1,200 | Piazza Marcia | 8,16 | 9,42 | 11,08 | 12,34 | 13,50 | |

I circuiti sono di più tipi:

Inizio servizio ore 7:32

C+A+D+C+A = percorrenza km **18,000** tempo **57** minuti

dalle 8:48 alle 9:02 – Pausa per **14** minuti

A+D+C = percorrenza km **12,500** tempo **40** minuti

dalle 9:42 alle 9:59 – Pausa per **17** minuti

B+C+A+D+C+A+B+C = percorrenza km **28,900** tempo **95** minuti

dalle 11:44 alle 12:11 – Pausa per **27** minuti

D+C+A = percorrenza km **12,500** tempo **40** minuti

dalle 12:51 alle 13:27 – Pausa per **36** minuti

D+C+A = percorrenza km **11,250** tempo **38** minuti

Fine servizio ore 14:05

Percorrenza giornaliera **83,150 Km**

TABELLA B

CORSE SERVIZIO TRATTA SCUOLE SECONDARIE

-

| | |
|-----------------------------|---|
| Lunghezza (Km) | Linea S km 6,935 |
| Tempo di percorrenza | Linea S 24' |
| Numero Fermate | Linea S 24 |
| Orario di servizio | Come da tabella |
| Periodo di servizio | Come da calendario scolastico Regionale 2 volte alla settimana nei mesi: dal 15 settembre 2016 al 15 giugno 2017 dal 15 settembre 2017 al 15 giugno 2018 dal 15 settembre 2018 al 15 giugno 2019 Circa 72 giorni di servizio annui |

| | Km | Fermate | Orari | | | | |
|----------|-----------------|------------------|--------------|--|--|--|--|
| S | 0,000 | Scuole medie | 16,30 | | | | |
| | 0.380 | Via Marconi | 16,31 | | | | |
| | 0.817 | Tribunale | 16,32 | | | | |
| | 0.950 | Palazzo Regione | 16,33 | | | | |
| | 1.158 | Cattedrale | 16,34 | | | | |
| | 1.535 | Piazza Marcia | 16,35 | | | | |
| | 1.895 | Poste | 16,36 | | | | |
| | 2.218 | Piazza Milano | 16,37 | | | | |
| | 2.577 | Poste | 16,38 | | | | |
| | 2.850 | Piazza Marcia | 16,39 | | | | |
| | 3.290 | Via Roma | 16,40 | | | | |
| | 3.585 | Municipio | 16,42 | | | | |
| | 3.860 | Piazza Mameli | 16,43 | | | | |
| | 4.120 | Ospedaletto | 16,44 | | | | |
| | 4.330 | Gennauara | 16,45 | | | | |
| | 4.860 | Viale Europa 163 | 16,46 | | | | |
| | 5.326 | Santuario | 16,47 | | | | |
| | 5.506 | Acquedotto | 16,48 | | | | |
| | 5.742 | Verace | 16,49 | | | | |
| | 5.995 | Via Costa Coccu | 16,50 | | | | |
| 6.100 | Tribunale | 16,51 | | | | | |
| 6.340 | Palazzo regione | 16,52 | | | | | |
| 6.545 | Cattedrale | 16,53 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 6.935 | Piazza Marcia | 16,54 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Il circuito è di un tipo:

Inizio servizio ore 16:30

Linea S = percorrenza km **6,935** tempo **24** minuti

Fine servizio ore 16:54

Percorrenza giornaliera **6,935 Km**

TABELLA C

CORSE SERVIZIO TRATTA BOSCO SELENE

| | |
|-----------------------------|--|
| Lunghezza (Km) | Linea M km 11,380 Linea N km 17,010 |
| Tempo di percorrenza | Linea M 30' Linea N 37' |
| Numero Fermate | Linea M 16 Linea N 23 |
| Orario di servizio | Come da tabella |
| Periodo di servizio | Nei giorni feriali (escluse domeniche, festività nazionali e santo patrono) compresi tra il 01 Luglio ed il 31 Agosto 2016, 2017 e 2018 Circa 51 giorni di servizio annui |

| | Km | Fermate | Orari | | | | |
|----------|--------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| M | 0,000 | Piazza Milano | 16,00 | | | | |
| | 0.359 | Poste | 16,01 | | | | |
| | 0.632 | Piazza Marcia | 16,02 | | | | |
| | 1.072 | Via Roma | 16,03 | | | | |
| | 1.367 | Municipio | 16,05 | | | | |
| | 1.642 | Piazza Mameli | 16,06 | | | | |
| | 1.902 | Ospedaletto | 16,07 | | | | |
| | 2.212 | Gennauara | 16,08 | | | | |
| | 2.642 | Viale Europa 163 | 16,09 | | | | |
| | 3.108 | Santuario | 16,10 | | | | |
| | 3.288 | Acquedotto | 16,11 | | | | |
| | 3.524 | Verace | 16,12 | | | | |
| | 3.777 | Via Costa Coccu | 16,13 | | | | |
| | 4.277 | Via Marconi | 16,14 | | | | |
| | 4.680 | Hotel Villa Selene | 16,15 | | | | |
| 11.380 | Bosco Selene | 16,30 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,000 | Bosco Selene | 19,30 | | | | |
| | 6.700 | Hotel Villa Selene | 19,45 | | | | |
| | 7.103 | Via Marconi | 19,46 | | | | |
| | 7.603 | Tribunale | 19,47 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------|-------|--|--|--|--|
| N | 7.736 | Palazzo Regione | 19,48 | | | | |
| | 7.944 | Cattedrale | 19,49 | | | | |
| | 8.059 | Via Roma | 19,51 | | | | |
| | 8.384 | Piazza Mameli | 19,52 | | | | |
| | 9.258 | Ospedaletto | 19,53 | | | | |
| | 10.263 | Gennauara | 19,54 | | | | |
| | 11.996 | Viale Europa 163 | 19,55 | | | | |
| | 14.085 | Santuario | 19,56 | | | | |
| | 14.265 | Acquedotto | 19,57 | | | | |
| | 14.501 | Verace | 19,58 | | | | |
| | 14.754 | Via Costa Coccu | 19,59 | | | | |
| | 14.859 | Tribunale | 20,00 | | | | |
| | 15.099 | Palazzo Regione | 20,01 | | | | |
| | 15.304 | Cattedrale | 20,02 | | | | |
| | 15.694 | Piazza Marcia | 20,03 | | | | |
| | 16.054 | Poste | 20,04 | | | | |
| | 16.377 | Piazza Milano | 20,05 | | | | |
| | 16.736 | Poste | 20,06 | | | | |
| 17.000 | Piazza Marcia | 20,07 | | | | | |

I circuiti sono di più tipi:

Inizio servizio ore 16:00

Linea M = percorrenza km **11,380** tempo **30** minuti

dalle 16:30 alle 19:30 – Pausa per **3** ore

Linea N = percorrenza km **17,000** tempo **37** minuti

Fine servizio ore 20:07

Percorrenza giornaliera **28,380 Km**

TARIFFE AD ADOTTARSI SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CITTA' DI LANUSEI - ANNO 2016 – 2018



COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **180**
DEL **08/09/2006**

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO -
FISSAZIONE TARIFFE BIGLIETTI ED ABBONAMENTI

L'anno **duemilasei** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **11:30** nella apposita sala del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza l'**On. Antonio Loddo**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

| | | | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|
| 1) | LODDO Antonio | Sindaco | X | |
| 2) | MANIAS Bruno Franco | Assessore | X | |
| 3) | CURRELI Paolo | Assessore | | X |
| 4) | DEMONTIS Antonio | Assessore | | X |
| 5) | PEROTTI Giovanni | Assessore | X | |
| 6) | CRISPONI Anna | Assessore | | X |
| 7) | PIRODDI Marcello | Assessore | X | |
| Totale n. | | | 4 | 3 |

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa la **Dr.ssa Maria Teresa Vella** nella sua qualità di Segretario Comunale.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile dell'Area degli Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a giorni entrerà in funzione il servizio di trasporto urbano del Comune di Lanusei, a seguito della Determinazione del Direttore del Servizio della mobilità dell'Ass.to ai Trasporti della R.A.S. n. 357 del 19/5/2005, di concessione delle autolinee e del suo affidamento in gestione alla Soc. Pusceddu Viaggi e Pusceddu e Ferrelli di Tortolì;
- che, pertanto, occorre fissare le tariffe del servizio, da applicare alle diverse categorie di utenti.

VISTI:

1. la deliberazione della Giunta Regionale n. 59/27 del 13.12.2005, con la quale è stata approvata la ridefinizione dell'importo delle tariffe urbane nell'ambito del Sistema tariffario trasporto pubblico locale, a partire dal 1 gennaio 2006;
2. in particolare, il quadro tariffario per i servizi di trasporto nelle aree urbane di Sassari, Nuoro e Olbia come esposto nella Tabella "B", parte integrante della delibera di cui trattasi.

PRESO ATTO che:

1. le tariffe di cui alla Tabella "B" sono estese a tutti gli altri servizi urbani;
2. questi ultimi, inoltre, mantengono il titolo di viaggio di biglietto di corsa semplice senza validità oraria al prezzo di € 0,70.

RITENUTO, quindi, di dover riepilogare e stabilire, come contenuto nella tabella appresso riportata, le tariffe dei biglietti ed abbonamenti del servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Lanusei:

Biglietti corsa semplice:

1. senza validità oraria € 0,70;

Abbonamenti personali:

1. mensili 21,00
2. semestrale 110,00
3. annuali 210,00

Abbonamenti personali studenti

1. Mensile 16,00
2. annuali studenti 125,00

Abbonamenti personali anziani

1. mensili 11,00
2. annuali 100,00

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DATO ATTO che secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto e dal contratto stipulato con la ditta concessionaria sopra citata, la stessa è incaricata della vendita dei biglietti ed abbonamenti e che le somme riscosse sono a suo totale appannaggio, fermi restando gli obblighi relativi agli importi e modalità di controllo stabiliti dal Comune.

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";
- Lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE come appresso le tariffe del servizio di trasporto urbano del Comune di Lanusei, valide a decorrere dalla data del suo inizio e fino a nuova disposizione:

Biglietti corsa semplice:

2. senza validità oraria € 0,70;

Abbonamenti personali:

4. mensili 21,00
5. semestrale 110,00
6. annuali 210,00

Abbonamenti personali studenti

1. Mensile 16,00
2. annuali studenti 125,00

Abbonamenti personali anziani

3. mensili 11,00
4. annuali 100,00

DI DARE ATTO che secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto e dal contratto stipulato con la ditta concessionaria sopra citata, la stessa è incaricata della vendita dei biglietti ed abbonamenti e che le somme riscosse sono a suo totale appannaggio, fermi restando gli obblighi relativi agli importi e modalità di controllo stabiliti dal Comune.

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CITTA' DI LANUSEI - ANNO 2016 – 2018

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capitolato si intende per:
 - *Ente affidante o appaltante*: il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato;
 - *Gestore o Impresa affidataria*: il soggetto cui il Capitolato si rivolge per tutte le informazioni, obblighi e condizioni che lo stesso deve tenere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato;
 - *Gestore uscente*: l'impresa affidataria che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato sino al subentro di una nuova impresa affidataria;
 - *Nuovo aggiudicatario*: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal presente affidamento subentra all'impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara.
 - *Contratto*: contratto di servizio.

Art. 2 (Oggetto dell'Appalto)

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale, nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di "TPL", così come definito nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato n°1.
2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente appaltante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi che concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica. Rientrano nell'appalto i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPL) di competenza dell'Ente Appaltante.
3. L'esercizio delle linee individuate all'allegato n.1 è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Appaltante degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art.2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art.17 del D.lgvo.19/11/1997 n. 422.
4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente appaltante e del Gestore sono regolati mediante Contratto di servizio pubblico, redatto secondo lo schema allegato e nel rispetto del presente Capitolato.

Art. 3 (Associazioni temporanee di impresa)

1. Si considerano Associazioni temporanee di impresa, le imprese riunite ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo o mandataria, la quale esprime l'offerta e tratta in nome e per conto proprio e delle mandanti. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano i requisiti previsti dal presente Capitolato e dal Bando di gara, anche se non ancora costituiti in Associazioni Temporanee di Impresa. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2. Il mandato è irrevocabile e comunque l'eventuale revoca non opera nei confronti del soggetto

aggiudicante.

3. Nei rapporti con l'associazione temporanea di impresa aggiudicatrice l'Ente Appaltante riconosce come unico interlocutore l'impresa mandataria.
4. E' comunque fatta salva la solidarietà della responsabilità tra le mandanti e la mandataria per gli obblighi relativi all'esercizio del servizio di cui al presente capitolato.
5. Il contratto con cui si istituisce l'associazione in oggetto deve essere di durata almeno pari alla durata del contratto.
6. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
7. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
8. I rapporti finanziari tra l'Ente Appaltante e l'associazione di impresa sono regolati esclusivamente attraverso la Società mandataria.
9. La costituzione dei raggruppamenti come sopra indicati si intendono di tipo orizzontale.

Art. 4 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l'importo a base di gara. A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e riportati nell'Allegato n°1 il corrispettivo nella misura di € _____ annui, oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di €/Km. _____ e della percorrenza complessiva annua dei servizi stabilita in _____ km/anno. Il corrispettivo di € _____ annuo è suscettibile di diminuzione sulla base dello sconto praticato in sede di gara. L'importo complessivo annuo di €. _____ oltre I.V.A. al 10% è erogato in rate bimestrali costanti ciascuna entro il mese di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio dell'Ente affidante, in acconti bimestrali entro il mese di riferimento, con accredito su conto corrente bancario appositamente indicato dall'aggiudicatario, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'Impresa.
2. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Appaltante ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del successivo art. 19 a carico dell'Impresa affidataria, divenute esecutive. L'Ente Appaltante ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.
3. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1, imputabili all'Ente affidante e non al Gestore, e superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza prevista, l'ente affidante è tenuto a corrispondere, a titolo di indennizzo gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della predetta scadenza.
4. Il corrispettivo di aggiudicazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso di inflazione programmato.
5. In coerenza con gli altri strumenti di programmazione locale, l'Ente affidante si impegna ad avviare gli interventi di miglioramento della rete e delle infrastrutture a supporto dell'intermodalità e dell'integrazione tariffaria, di riqualificazione del parco mezzi e di miglioramento dei rapporti con l'utenza.
6. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'Allegato n°2, realizzando tutti gli interventi di propria

competenza previsti nel presente Capitolato.

7. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio.
8. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico dell'Ente Affidante oltre a quanto sopra specificato.
9. Al termine dell'intero periodo contrattuale l'Ente affidante si riserva la facoltà di ritardare di 120 giorni l'erogazione del corrispettivo relativo all'ultima bimestralità per verificare l'eventuale sussistenza di irregolarità nell'applicazione di norme contrattuali.

Art. 5 (Durata del Contratto)

1. La durata dell'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato è pari ad anni 3 (tre) a partire dalla data della stipula del contratto. Ai fini dell'indicazione dei servizi da prestare nonché della determinazione del relativo canone si ritiene che il servizio possa avere avvio data del 01/11/2016 al 31/10/2019.
2. Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto. L'Impresa affidataria sarà comunque tenuta, a richiesta dell'Ente Appaltante, a rendere il servizio di cui al contratto per un ulteriore periodo massimo di anni 3 (tre), senza soluzione di continuità alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

Art. 6 (Cause di risoluzione del contratto)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
 - c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
 - d) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - e) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari, nonché di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri e degli accordi di 2° livello, ovvero mancata denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o Previdenziali e non effettuati il pagamento delle relative contribuzioni;
 - f) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - g) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - h) mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 19, comma 4, del Contratto.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
3. Nel caso previsto dal comma 1 lett. b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, alla durata ed alla recidività.
4. Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 7 (Modalità di esercizio)

1. Il programma di esercizio proposto dall'Affidatario dovrà essere redatto nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall'Ente affidante nei documenti di gara e nell'allegato programma di esercizio.
2. E' fatto obbligo all'Impresa affidataria, ogni qualvolta si renda necessaria e/o opportuno, di coordinare il proprio programma di esercizio con quelli della stazione appaltante al fine di garantire la razionalizzazione tra i servizi. L'ente affidante si riserva la facoltà di individuare ed

- imporre all’Affidatario gli adeguamenti del servizio opportuni.
3. Il programma di esercizio descrive l’offerta per linea in termini di:
 - estremi del percorso con indicazioni delle fermate
 - percorrenza annua
 - lunghezza di esercizio
 - tipologia delle corse e periodicità dell’esercizio (es.: agricola, scolastica, giornaliera, feriale, festiva ecc.)
 - periodo di servizio della linea
 - orari
 4. In particolare, nell’esercizio della rete:
 - a) il Gestore dovrà destinare al servizio numero 1 autobus, oltre quello di scorta così come messi a disposizione dalla stazione appaltante;
 - b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l’incolumità pubblica;
 - c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai funzionari dell’Ente Appaltante;
 - d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci. Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell’esercizio pubblico, deve essere comunicata all’Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l’autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci.
 - e) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emittitrici all’atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere: -il prezzo del trasporto; -il nominativo della Impresa esercente; -gli estremi dell’autolinea, nonché il percorso consentito; -la data del rilascio dei documenti stessi. Sia sui biglietti di C.S. che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l’altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di due anni. Il Gestore ha, comunque, l’obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall’attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale.
 - f) Il Gestore ha l’obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell’Ente affidante per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n.1822 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche. Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall’Ente Appaltante. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell’espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.
 5. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale di cui all’allegato n°1 del Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al Capitolato.
 6. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;

- c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
 - d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.
 - f) I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.
7. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal programma di esercizio, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente capitolato o quelli che l'Ente Appaltante vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.

Art. 8 (Flessibilità del Programma di esercizio)

1. E' fatto divieto per il Gestore gestire linee di trasporto non comprese nel programma di esercizio, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare:
- a) Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.
 - b) per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono: -l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee; -la soppressione di corse o linee esistenti; -ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea; -variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.
 - c) Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 1,5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L..
 - d) Le variazioni che comportano riduzioni o aumenti oltre il suddetto limite percentuale determinano una diminuzione o un aumento del corrispettivo annuo per la parte eccedente il suddetto limite del 1,5%.
 - e) Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.
2. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni). Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.
4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art. 9 (Legale rappresentante, Responsabile d'esercizio e domicilio)

1. Il Gestore si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.leg.vo 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
2. Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i..
3. Il Gestore è rappresentato nei confronti dell'Ente Appaltante dal legale rappresentante, salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare -in base a procure speciali -da altri soggetti fisici.
4. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Ente Appaltante fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 10 (Risorse Tecniche)

1. L'Impresa affidataria, per tutta la durata del contratto di servizio, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego personale e veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati.
2. Per l'espletamento del servizio l'Ente appaltante metterà a disposizione dell'appaltatore i seguenti autobus:
 - allestimento industriale Minerva, lungo 7,51 larghezza 2.2 metri, con N°13 posti a sedere e N°31 posti in piedi targato DA371TA - Immatricolazione 09.08.2006 - Km percorsi - Scadenza Revisione febbraio 2017;
 - allestimento industriale Minerva, lungo 7,51 larghezza 2.2 metri, con N°13 posti a sedere e N°31 posti in piedi targato DA372TA - Immatricolazione 09.08.2006 - Km percorsi - Scadenza Revisione maggio 2017
3. Restano a completo carico dell'appaltatore i seguenti oneri:
 - per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi messi a disposizione da questa amministrazione. In particolare saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: carburanti, materiali per cambio gomme, cambio olio, cambio filtri aria e olio, lavaggi interni ed esterni, sostituzione di pezzi e parti che si dovessero rompere o deteriorare quali stop, luci, fari, specchietti, marmitta, vetri, sedili, passamano, e tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi i costi per le revisioni periodiche.
 - l'intero costo delle tasse di circolazione e delle polizze assicurative RC e trasportati, tali da esonerare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni causati dal servizio.
 - il costo del personale e i relativi oneri per la sicurezza;
 - la custodia dei mezzi comprese le spese dell'autorimessa.
 - la vendita dei biglietti, a bordo dell'autobus o in appositi punti di distribuzione e vendita;
 - oneri straordinari per adeguamento dei mezzi a specifiche normative o disposizioni finalizzate all'erogazione del servizio;
4. Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi, è calcolato in base al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea più una riserva pari al 10% del parco autobus impiegato nell'intero bacino.
5. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art.87 del Codice della Strada (D. Lgs.30 aprile 1982 n. 285 e succ. mod.), salvo l'applicazione dell'art.82, 6° comma del Codice della Strada ed il personale in numero ed inquadramento adeguato.
6. L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane per garantire il servizio.
7. Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un minimo

di 5 milioni di Euro e comunque non inferiore ai limiti di legge per i mezzi adibiti a trasporto pubblico locale.

8. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.

Art. 11 (Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi e retributivi.
3. L'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Appalto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche, mantenere i livelli economici di II° livello e lo stato occupazionale del personale trasferito dall'impresa cessante.
4. L'Impresa aggiudicataria si impegna a prendere in carico il personale addetto alla autolinee in concessione di competenza alla data di indizione della gara, anche se trattasi del titolare o di soci della ditta che ricoprono mansioni di autista, assicurando la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla contrattazione. Viceversa alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, il Gestore si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che il Gestore non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dalla data del subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione l'Ente affidante nei limiti degli eventuali corrispettivi ancora da liquidare e della residua garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo 18 del presente capitolato.
5. Il T.F.R. maturato da tale personale è a carico dell'impresa presso la quale sono stati impegnati i lavoratori. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore, il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 18 della L.R 22/98.
6. L'elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento dal Gestore uscente sarà comunicato dall'Ente affidante all'Impresa affidataria n. 30 giorni prima dell'inizio del servizio. Tale personale, qualora l'impresa affidataria lo ritenga opportuno, potrà essere sottoposto a visita medica.
7. Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n°88) e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Impresa affidataria all'Ente affidante entro 15 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio.
8. Il Gestore deve periodicamente, con la frequenza indicata dall'Ente affidante, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 12 (Obblighi tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le tariffe sono quelle in vigore nel Comune di Lanusei (tratte dalla deliberazione del G.C. n°180 del 08/09/2006), ovvero quelle in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente,

- all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi.
3. In coerenza con gli atti emanati nel periodo di vigenza contrattuale, l'Ente affidante, per quanto di propria competenza, procederà all'adeguamento delle tariffe ed adatterà il sistema tariffario nel suo complesso.
 4. Il Gestore si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria secondo le disposizioni regionali nel frattempo emanate.
 5. Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

Art. 13 (Obblighi di qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standards previsti nel presente capitolato.
2. L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "Carta della mobilità", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, previa approvazione dell'Ente Appaltante, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio. L'Impresa affidataria è obbligata a riservare all'Ente Appaltante la prima pagina interna della propria Carta della Mobilità. Essa deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subito dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato speciale di appalto. L'Impresa affidataria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti della Regione Basilicata. Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:
 - Regolarità e puntualità del servizio;
 - Pulizia;
 - Confortevolezza del viaggio;
 - Informazione alla clientela;
 - Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
 - Rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato di appalto, l'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

a) **Manutenzione dei mezzi**

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi da comunicarsi entro mesi 3 dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno).

b) **Pulizia dei mezzi**

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e

cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per effetto del contratto di servizio, da comunicarsi entro mesi tre dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Ente Appaltante, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica. L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una all'anno).

c) **Regolarità del servizio**

L'Impresa affidataria deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa affidataria dovrà trasmettere all'Ente Appaltante la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

Art. 14 (Obblighi di informazione all'utenza)

1. Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.
2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:
 - a) L'impresa è obbligata ad istituire un numero ed a realizzare un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web.
 - b) Informazione a bordo: -a cura dell'Impresa affidataria, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta della Mobilità ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente Appaltante. Copie della Carta della Mobilità devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.
 - c) informazione a terra:
 - le fermate devono essere segnalate da apposite paline da posizionarsi a cura e spese delle ditta appaltatrice e conformi alle disposizioni dei Comuni. Alla ditta competerà l'adeguamento delle paline non più adeguate o la prima apposizione nel caso di fermata priva di indicazione;
 - i prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.
 - in luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all'Azienda di porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati ed in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio.
 - d) Le fermate principali e le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente Appaltante tenuto conto dell'attraversamento dei centri abitati. Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa entro e non oltre 06 mesi dalla data di inizio del servizio.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
4. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 15 (Obblighi di informazione all'Ente Appaltante)

1. L'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art.1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente capitolato, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee, dei ricavi e della utenza trasportata per singola linea e a fornire all'Ente Appaltante le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 3.
2. Le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su prestampati predisposti dall'Ente Appaltante al fine di assicurare uniformità nella lettura dei dati; la finalità del comma successivo è quella di fornire all'Impresa affidataria una panoramica dell'informazione che verrà richiesta.
3. Le principali informazioni che verranno richieste all'Impresa affidataria sono così sintetizzabili:
 - I dati e le informazioni quantitativi e qualitativi necessari per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
 - Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente Appaltante;
 - Viaggiatori trasportati su ciascuna linea;
 - L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio e le successive variazioni;
 - Informazioni /comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
 - Ricavi del traffico trimestrale, determinati anche con l'ausilio di indagini statistiche;
 - Costi aziendali relativi al contratto di servizio (semestrale). Altri ricavi non derivanti dal traffico relativi al contratto di servizio (semestrale);
 - Bilancio di esercizio (annuale);
 - Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di esercizio;
 - Elenco dei servizi soppressi;
 - Indici di puntualità in arrivo e partenza per bus;
 - Velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
4. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall'Ente Appaltante sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.
5. L'Impresa affidataria si impegna ad adottare un proprio sistema informatico di controllo della gestione che dovrà essere compatibile con quello adottato dall'Ente Appaltante che comunicherà a tal fine gli indici e le caratteristiche necessarie per il controllo.
6. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile di esercizio o dal legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

Art. 16 (Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

1. Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco degli interventi di manutenzione eseguiti e programmati dei veicoli, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

Art. 17 (Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

1. Il Gestore presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:
 - a) l'elenco dei beni mobili con indicazione dello stato d'uso e manutenzione;
 - b) l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato;
2. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni del presente capitolato.

Art. 18 (Garanzie)

1. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuto a costituire, al momento della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 3.
La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità: a) fidejussione bancaria; b) polizza assicurativa; c) deposito cauzionale con contante o titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla quotazione in corso nel giorno di deposito.
2. La cauzione dovrà avere una durata prorogabile secondo la richiesta dell'Ente affidante e verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il contratto.
3. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 19 (Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'art.19, Comma 3, lett. h) del D.Lgs.19 novembre 1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Appaltante applica le sanzioni descritte al successivo comma 8 al responsabile di esercizio dell'Impresa affidataria.
2. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.
3. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.
4. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto 2, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
5. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.
6. Qualora l'Impresa affidataria ritardasse a documentare la regolarità di cui al D. Leg.vo 395/2000 e s.m. ed integrazioni per la periodica verifica dei requisiti in essa previsti di idoneità morale, professionale e finanziaria, o nel caso le Autorità competenti segnalassero il mancato pagamento degli obblighi contributivi e/o assicurativi, o la mancata corresponsione dei salari al personale dipendente, si procederà alla sospensione provvisoria del pagamento del corrispettivo, nella misura del 30% della somma spettante, fino alla regolarizzazione delle pendenze. Analogamente verrà sospeso il pagamento nel caso di mancata produzione della documentazione prevista all'art. 4 comma 12 del contratto di servizio.
7. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:
 - a) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
 - b) mancato rispetto delle tariffe;
 - c) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
 - d) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
 - e) variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
 - f) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del presente contratto;
 - g) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari;verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 500,00 (cinquecento), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- h) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
 - i) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
 - j) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta;
- verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 1.000 (mille), da trattenere sul corrispettivo spettante ed, inoltre, per le violazioni di cui al punto "j", verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionale alle percorrenze non effettuate. Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza. Decorso trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa. La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art. 20 (Responsabilità)

1. L'Impresa affidataria si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Appaltante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.
2. L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di servizio.
3. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di appalto e del Contatto di Servizio. Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
4. L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

Art. 21 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.
4. Si stabilisce che il foro competente è quello del Tribunale di Lanusei.

Art. 22 (Subaffidamento)

1. L'Impresa può sub – affidare, previa indicazione nell'offerta e con la disciplina prevista dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, quote di servizi complessivamente entro il limite massimo previsto dal medesimo articolo, ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 23 (Rendicontazioni)

1. L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi.
2. Il Gestore assume il "Rapporto annuale sui servizi", costituito da Rapporti periodici semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione, sulla scorta di un modello predisposto dall'Ente affidante.
3. Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico – gestionale.
4. Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.
5. Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

Art. 24 (Revisione del contratto)

1. Si fa luogo alla revisione del contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art. 25 (Valorizzazione commerciale)

1. Il Gestore opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. La delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale viene definita dalle parti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità degli impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.
4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita al Gestore.

Art. 26 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 n.131 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico del Gestore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D.Lgs. 50/2016.

CONTRATTO DI SERVIZIO

SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CITTA' DI LANUSEI - ANNO 2016 – 2018

L'Ente Appaltante _____, di seguito denominata Ente affidante, con sede in _____, codice fiscale n. _____, ai fini del presente atto rappresentato da _____, nella sua qualità di _____ in forza dei poteri attribuiti con _____

e L'impresa esercente affidataria _____, di seguito denominata Gestore con sede in _____, Via _____, codice fiscale n. _____, ai fini del presente atto rappresentato da _____, nella sua qualità di _____ in forza dei poteri attribuiti con _____

PREMESSO

- che il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D. Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D. Lgs. 400/99, nonché dalla L.R. 21/2005 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna” e successive modifiche ed integraz.;
- che la Legge Regionale n° 21 del 07.12.2005 e ssmii “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna” disciplina il sistema di trasporto pubblico nella Regione Basilicata al fine di realizzare un sistema integrato di trasporto, favorendo il miglioramento della mobilità sul territorio e la razionalizzazione del traffico;
- che le parti riconoscono che il Contratto di servizio, disciplinando i reciproci impegni e obblighi tra Ente affidante e Gestore, costituisce lo strumento negoziale di regolazione dell'esercizio del trasporto pubblico locale e di accrescimento degli standards qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza;
- che la durata del contratto di affidamento del servizio è stabilita in anni 3, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3;
- che l'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, ed è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni di servizio.

Tutto ciò premesso

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Le premesse, le deliberazioni in esso richiamate e gli allegati costituiscono parte integrante e

sostanziale del Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità “Contratto”.

Art. 2 (Durata del Contratto)

1. La durata dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto è pari ad anni 3 (tre) a partire dalla data della stipula del contratto.
2. Alla scadenza del termine il contratto si intende risolto di diritto. L'Impresa affidataria sarà comunque tenuta, a richiesta dell'Ente Appaltante, a rendere il servizio di cui al presente contratto per un ulteriore periodo massimo di tre anni, senza soluzione di continuità alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di “TPL” indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato n°1.
2. Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standards qualitativi all'implementazione del sistema di monitoraggio, all'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza.

PARTE SECONDA OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 4 (Obblighi del Gestore)

1. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato n°1 del presente Contratto, nel rispetto dei principi previsti dal Capitolato d'appalto.
2. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a. della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e veicoli in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - b. della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
 - c. delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
 - d. dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - e. dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'Impresa si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
4. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi e retributivi.
5. L'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale e mantenere i livelli economici di II° livello. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di

- riconoscimento.
6. L'Impresa aggiudicataria si impegna a prendere in carico tutto il personale addetto alle autolinee in concessione di competenza della stazione appaltante alla data di indizione della gara, anche se trattasi del titolare o di soci della ditta che ricoprono mansioni di autista, assicurando la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla contrattazione di 1° e 2° livello, come previsto dalla L.R. n. 21/2005. Viceversa alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, il Gestore si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che il Gestore non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dalla data del subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione l'Ente affidante nei limiti degli eventuali corrispettivi ancora da liquidare e della residua garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo 18 del presente capitolato.
 7. Il Gestore si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.leg.vo 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
 8. Le parti concordano che il Gestore non può gestire linee di trasporto non comprese nel presente contratto, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare:
 - a) Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.
 - b) Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono:
 - l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
 - la soppressione di corse o linee esistenti;
 - ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
 - variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.
 - c) Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 1,5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L..
 - d) Le variazioni che comportano riduzioni o aumenti oltre il suddetto limite percentuale determinano una diminuzione o un aumento del corrispettivo annuo per la parte eccedente il suddetto limite del 1,5%.
 - e) Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio connesse agli eventi precedentemente citati non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.
 9. Il programma di esercizio descrive l'offerta per linea in termini di:
 - estremi del percorso con indicazione delle fermate
 - percorrenza annua
 - lunghezza di esercizio
 - tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio (es.: agricola, scolastica, giornaliera, feriale, festiva, feriale escluso il sabato ecc.)
 - periodo di servizio della linea
 - orari
 10. In particolare, nell'esercizio della rete:
 - a) il Gestore dovrà adibire numero 1 autobus oltre la scorta pari ad un altro autobus messo a disposizione dalla stazione appaltante;
 - b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque

- superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;
- c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai funzionari dell'Ente Appaltante;
 - d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci. Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, dovrà essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci.
 - e) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emittitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere:
 - il prezzo del trasporto;
 - il nominativo della Impresa esercente;
 - gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito;
 - la data del rilascio dei documenti stessi.Sia sui biglietti di C.S. che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di due anni.
 - f) Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n.1822 e successive modifiche ed integraz., nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche. Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.
11. Il Gestore è tenuto a fornire all'Ente affidante tutte le informazioni individuate nel Capitolato di gara. La documentazione relativa alle informazioni di cui al presente comma deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore.
 12. In caso di mancata trasmissione da parte del Gestore di ogni informazione richiesta dall'Ente affidante nel termine di quindici giorni, è sospesa l'erogazione del corrispettivo per il periodo di inadempimento, nella misura del 30% della somma spettante.
 13. L'impresa si impegna, altresì, a rispettare tutti gli altri obblighi e prescrizioni fissati dal capitolato d'appalto.
 14. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni). Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.
 15. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art. 5 (Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL il Gestore si impegna ad utilizzare i veicoli riportati nell'Allegato al capitolato e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.
2. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore

dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

3. Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco degli interventi manutentivi attuati sui mezzi, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

Art. 6 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l'importo a base di gara. A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e riportati nell'Allegato n°1 il corrispettivo nella misura di € _____ annui, oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di €/Km. _____ e della percorrenza complessiva annua dei servizi programmata in 26.280 km/anno. Il corrispettivo di € _____ annuo è determinato sulla base dello sconto praticato in sede di gara. L'importo complessivo annuo di €. _____ oltre I.V.A. al 10% è erogato in rate bimestrali costanti ciascuna entro il mese di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio dell'Ente affidante, in acconti bimestrali entro il mese di riferimento, con accredito su conto corrente bancario appositamente indicato dall'aggiudicatario, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'Impresa.
2. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Appaltante ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del successivo art. 19 a carico dell'Impresa affidataria, divenute esecutive. L'Ente Appaltante ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.
3. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1, imputabili all'Ente affidante e non al Gestore, e superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza prevista, l'ente affidante è tenuto a corrispondere, a titolo di indennizzo gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della predetta scadenza.
4. Il corrispettivo di aggiudicazione può essere revisionato con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso di inflazione programmato.
5. In coerenza con gli altri strumenti di programmazione locale, l'Ente affidante si impegna ad avviare gli interventi di miglioramento della rete e delle infrastrutture a supporto dell'intermodalità e dell'integrazione tariffaria, di riqualificazione del parco mezzi e di miglioramento dei rapporti con l'utenza.
6. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'Allegato n°1, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Capitolato.
7. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio.
8. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico dell'Ente Affidante oltre a quanto sopra specificato.
9. Al termine dell'intero periodo contrattuale l'Ente affidante si riserva la facoltà di ritardare di 120 giorni l'erogazione del corrispettivo relativo all'ultima bimestralità per verificare l'eventuale sussistenza di irregolarità nell'applicazione di norme contrattuali.

Art. 7 (Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

1. Il Gestore presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di

Servizio di cui al presente appalto:

- a) l'elenco dei beni mobili con indicazione dello stato d'uso e manutenzione;
 - b) l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato;
2. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni del presente capitolato.

Art. 8 (Obblighi di qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standards previsti nel presente capitolato.
2. L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "Carta della mobilità", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, previa approvazione dell'Ente Appaltante, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio. L'Impresa affidataria è obbligata a riservare all'Ente Appaltante la prima pagina interna della propria Carta della Mobilità. Essa deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato speciale di appalto. L'Impresa affidataria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti della Regione Basilicata. Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:
 - Regolarità e puntualità del servizio;
 - Pulizia;
 - Confortevolezza del viaggio;
 - Informazione alla clientela;
 - Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
 - Rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato di appalto, l'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

d) **Manutenzione dei mezzi**

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi da comunicarsi entro mesi 3 dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno).

e) **Pulizia dei mezzi**

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per effetto del contratto di

servizio, da comunicarsi entro mesi tre dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Ente Appaltante, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica. L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una all'anno).

f) **Regolarità del servizio**

L'Impresa affidataria deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa affidataria dovrà trasmettere all'Ente Appaltante la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

3. Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

Art. 9 (Rendicontazioni)

1. L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi.
2. Il Gestore assume il "Rapporto annuale sui servizi", costituito da Rapporti periodici semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione, sulla scorta di un modello predisposto dall'Ente affidante.
3. Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico – gestionale.
4. Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.
5. Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

Art. 10 (Garanzie)

1. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuto a costituire, al momento della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 3.
La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità: a) fidejussione bancaria; b) polizza assicurativa; c) deposito cauzionale con contante o titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla quotazione in corso nel giorno di deposito.
2. La cauzione dovrà avere una durata prorogabile secondo la richiesta dell'Ente affidante e verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il contratto.
3. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 11 (Revisione del contratto)

1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo nei casi di sensibili variazioni di programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art. 12 (Subaffidamento)

1. L'Impresa può sub – affidare, previa indicazione nell'offerta e con la disciplina prevista dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, quote di servizi complessivamente entro il limite massimo previsto dal medesimo articolo, ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 13 (Aspetti tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le tariffe sono quelle in vigore nel Comune di Lanusei (tratte dalla deliberazione del G.C. n°180 del 08/09/2006), ovvero quelle in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi.
3. In coerenza con gli atti emanati nel periodo di vigenza contrattuale, l'Ente affidante, per quanto di propria competenza, procederà all'adeguamento delle tariffe ed adatterà il sistema tariffario nel suo complesso.
4. Il Gestore si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria secondo le disposizioni regionali nel frattempo emanate.
5. Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

Art. 14 (Valorizzazione commerciale)

5. Il Gestore opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
6. La delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale viene definita dalle parti.
7. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità degli impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.
8. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita al Gestore.

Art. 15 (Obblighi di informazione all'utenza)

1. Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.
2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:
 - a) L'impresa è obbligata ad istituire un numero ed a realizzare un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web.
 - b) Informazione a bordo: -a cura dell'Impresa affidataria, sono affissi su ogni mezzo impiegato un

estratto della Carta della Mobilità ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente Appaltante. Copie della Carta della Mobilità devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.

c) informazione a terra:

- le fermate devono essere segnalate da apposite paline da posizionarsi a cura e spese delle ditte appaltatrici e conformi alle disposizioni dei Comuni. Alla ditta competerà l'adeguamento delle paline non più adeguate o la prima apposizione nel caso di fermata priva di indicazione;
- i prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.
- in luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all'Azienda di porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati ed in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio.

- d) Le fermate principali e le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente Appaltante tenuto conto dell'attraversamento dei centri abitati. Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa entro e non oltre 06 mesi dalla data di inizio del servizio.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
 4. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 16 (Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'art.19, Comma 3, lett. h) del D.Lgs.19 novembre 1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Appaltante applica le sanzioni descritte al successivo comma 8 al responsabile di esercizio dell'Impresa affidataria.
2. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.
3. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.
4. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto 2, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
5. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.
6. Qualora l'Impresa affidataria ritardasse a documentare la regolarità di cui al D. Leg.vo 395/2000 e s.m. ed integrazioni per la periodica verifica dei requisiti in essa previsti di idoneità morale, professionale e finanziaria, o nel caso le Autorità competenti segnalassero il mancato pagamento degli obblighi contributivi e/o assicurativi, o la mancata corresponsione dei salari al personale dipendente, si procederà alla sospensione provvisoria del pagamento del corrispettivo, nella misura del 30% della somma spettante, fino alla regolarizzazione delle pendenze. Analogamente verrà sospeso il pagamento nel caso di mancata produzione della documentazione prevista all'art. 4 comma 12 del contratto di servizio.
7. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:
 - k) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;

- l) mancato rispetto delle tariffe;
 - m) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
 - n) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
 - o) variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
 - p) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del presente contratto;
 - q) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari;
- verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 500,00 (cinquecento), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- r) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
 - s) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
 - t) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta;
- verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 1.000 (mille), da trattenere sul corrispettivo spettante ed, inoltre, per le violazioni di cui al punto "j", verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionale alle percorrenze non effettuate. Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza. Decorso trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa. La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art. 17 (Clausola Risolutiva)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - i) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
 - j) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
 - k) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
 - l) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - m) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari, nonché di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri e degli accordi di 2° livello, ovvero mancata denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o Previdenziali e non effettuati il pagamento delle relative contribuzioni;
 - n) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - o) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - p) mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 19, comma 4, del Contratto.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
3. Nel caso previsto dal comma 1 lett. b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, alla durata ed alla recidività.
4. Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo

aggiudicatario.

Art. 18 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.
4. Si stabilisce che il foro competente è quello del Tribunale di Lanusei .

Art. 19 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico del Gestore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, al D.Lgs. 50/2016 ed alla legislazione in materia di trasporti.

N.B.: IL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO POTRA' SUBIRE VARIAZIONI DERIVANTI DA OFFERTE MIGLIORATIVE PRATICATE IN SEDE DI GARA.

Per l'Ente affidante Per l'Impresa

Il Gestore dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, al sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., tutte le clausole e le condizioni riportate nel contratto:

Per accettazione L'Impresa


PLANIMETRIE TRATTE DEL SERVIZIO

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CITTA' DI LANUSEI - ANNO 2016 – 2018**

Tratta Urbana – Tratta A



Tratta Urbana – Tratta B



Tratta Urbana – Tratta C




Tratta Urbana – Tratta D



Tratta Urbana – Tratta S (servizio scuole secondarie)



Tratta extra urbana – Tratta M (servizio Bosco Selene)



Tratta extra urbana – Tratta N (servizio Bosco Selene)

